



CITTA' DI BACOLI

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

INDICE

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Competenze gestionali del Comune
- Art. 3 - Concessione demaniale marittima
- Art. 4 - Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione
- Art. 5 - Durata delle concessioni
- Art. 6 - Canone
- Art. 7 - Classificazione delle opere
- Art. 8 - Documentazione necessaria per il rilascio concessione
- Art. 9 - Domanda per la concessione demaniale
- Art.10 - Dimostrazione delle caratteristiche soggetti minimi del richiedente
- Art.11 - Variazioni oggettive al contenuto della concessione
- Art.12 - Affidamento in gestione nelle ipotesi dell'art. 45 bis Cod. Nav.
- Art.13 - Affidamento di subingresso nelle ipotesi dell'articolo 46 Cod. Nav. e 30 Reg. Cod. Nav.
- Art.14 - Pubblicità delle istanze in materia di concessioni demaniali marittime
- Art.15 - Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali
- Art.16 - Prerequisiti per la partecipazione alla gara
- Art.17 - Criteri di valutazione delle domande e punteggi
- Art. 18 - Attività concessoria per la gestione di beni demaniali finalizzata all'esercizio di attività di interesse comunale
- Art.19 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni demaniali
- Art.20 - Utilizzazioni di breve durata
- Art.21 - Anticipate occupazioni di demanio marittimo
- Art.22 - Rinuncia alla concessione
- Art.23 - Cauzioni
- Art.24 - Polizia giudiziaria ed amministrativa sul demanio marittimo
- Art.25 - Ordinanze di sgombero
- Art.26 - Quantificazione e determinazione degli indennizzi

Art.27 - Revoca della concessione

Art.28 - Decadenza del titolo concessorio

Art.29 - Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile

Art.30 - Manutenzione dell'arenile

Art.31 - Pulizia degli arenili, delle spiagge e di altre aree demaniali e modalità di raccolto rifiuti

Art.32 - Norme per la fruizione della spiaggia libera

Art.32 bis - Norme per la fruizione della spiaggia libera attrezzata

Art.33 - Disciplina del commercio su aree demaniali marittime

Art.34 - Sanzioni

Art.35 - Rinvii forma finale

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL DEMANIO MARITTIMO

DEL COMUNE DI BACOLI

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo disciplina lo svolgimento delle funzioni amministrative in materia di beni appartenenti al Demanio Marittimo (di seguito denominato “Demanio Marittimo”) e di zone di mare territoriale, situate sul territorio comunale conferite dallo Stato alle Regioni in attuazione del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (art. 59), del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e devolute ai Comuni con D.lgs. 30 marzo 1999, n. 96 e successivamente con delibera Regionale n. 3744 del 14/07/2000 per la disciplina e la gestione delle:
 - a) norme amministrativo-procedimentali relative alle concessioni demaniali, variazioni soggettive e oggettive, procedimenti connessi e strumentali;
 - b) norme generali relative all'uso del demanio da parte della collettività e dei concessionari.
2. Nella gestione del Demanio Marittimo l'attività del Comune è improntata al perseguimento prioritario della tutela degli interessi pubblici collettivi, pertanto il concessionario e/o gestore di un bene demaniale deve informare la condotta ai principi di accessibilità, non discriminazione e valorizzazione del territorio
3. Le aree demaniali marittime sono espressamente richiamate anche dal D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e ss.mm.ii. che alla lettera a) del comma 1 dell'art. 142 cita i “*territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare*” tra le aree tutelate per legge.
4. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme generali in materia demaniale.

Art. 2 – Competenze gestionali del Comune

1. Il Comune esercita in via generale le funzioni amministrative sul Demanio Marittimo.
2. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul Demanio Marittimo, il Comune provvede:
 - al rilascio di concessioni e di autorizzazioni nel rispetto del Piano di Utilizzazione con esclusione di quelle di interesse regionale;
 - alla manutenzione ordinaria dei beni del demanio marittimo, alla pulizia delle spiagge non concesse, alla raccolta ed alla gestione dei rifiuti spiaggiati nelle aree in concessione, in caso di inerzia dei concessionari e con facoltà di rivalsa nei confronti degli stessi, restando altresì inteso che la raccolta e gestione dei rifiuti ricadenti nell'area di battigia spetta al concessionario della superficie retrostante, se esistente;
 - a esercitare le funzioni di vigilanza sull'utilizzo delle aree del demanio marittimo destinate ad uso turistico-ricreativo ed al controllo del rispetto di tutto quanto costituisce offerta nel bando di gara, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Cod. della Nav. e dal relativo Regolamento di esecuzione del Cod. Nav..
 - più nel dettaglio, per le concessioni di durata superiore a sei (6) anni è necessario che il Comune approvi un *business plan*, idoneo a dimostrare la sostenibilità economico-finanziaria dell'intervento e la coerenza

degli investimenti previsti con le finalità della concessione;

- i provvedimenti di decadenza o di revoca dai titoli concessori;
- i provvedimenti di autorizzazione di cui all'art. 24 del Regolamento di esecuzione del Cod. Nav. (variazioni al contenuto della concessione);
- l'autorizzazione di cui all'art. 46 del Cod. Nav. (subingresso nelle concessioni);
- l'autorizzazione di cui all'art. 45 bis del Cod. Nav. (affidamento ad altri soggetti della gestione di attività secondarie e specialistiche nell'ambito della concessione);
- adempimenti relativi alla determinazione dei canoni con la richiesta del relativo pagamento e degli indennizzi per abusiva occupazione;
- al rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche e ricreative (es. eventi sportivi, rassegne culturali e cinematografiche, eventi di beneficenza);
- al rilascio dell'autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche ai sensi dell'art. 31, della L.R. 9 gennaio 2014, n. 1 e ss.mm.ii.;
- all'autorizzazione ad effettuare il ripascimento degli arenili con apporto di materiale a seguito di fenomeni erosivi; al fine di regolamentare le attività di approvvigionamento dei materiali idonei al ripristino del profilo costiero o all'ampliamento dell'arenile, il Comune stipula appositi accordi con operatori privati o pubblici;
- la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all'uso pubblico e gratuito, ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Cod. Nav. e dal relativo Regolamento di esecuzione del Cod. Nav. e la potestà della Regione di effettuare sopralluoghi e controlli;
- all'emanazione dei provvedimenti di autotutela previsti dalla vigente normativa per le opere non autorizzate o per le aree utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio di cui all'art. 54 del Cod. Nav.;
- al rilascio di titoli concessori per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi;
- alla comunicazione all'Autorità Marittima della cessazione (scadenza o decadenza o rinuncia o revoca totale o parziale) degli effetti di un determinato titolo concessorio demaniale marittimo ai fini del successivo avvio della procedure di incameramento delle opere erette sul suolo demaniale;
- al controllo sulle attività di livellamento degli arenili in concessione, ammesso nel caso in cui non vi sia apporto di altri materiali;
- all'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali, indispensabili alla tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica;
- alla predisposizione dell'Ordinanza di Balneazione in coordinamento con l'Autorità Marittima.

Art. 3 - Concessione demaniale marittima

1. La concessione è l'atto con cui l'Amministrazione Comunale concede, per un periodo di tempo determinato, l'occupazione e l'uso di beni e/o pertinenze del demanio marittimo per finalità conformi al presente Regolamento, alla normativa di riferimento e agli strumenti urbanistici vigenti.
2. La concessione è rilasciata mediante provvedimento dirigenziale sottoscritto per accettazione dal concessionario redatto in tre originali: uno per la Pubblica Amministrazione, uno per il concessionario ed uno per l'Ufficio del registro. Nel caso in cui si emettono provvedimenti non soggetti a

registrazione il provvedimento viene redatto in due originali.

3. La concessione ottenuta con richiesta a nome di un concessionario non è vendibile o cedibile in alcun modo. Tale obbligo di non cedibilità ha efficacia tra persone, parenti, società ecc., fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 del presente Regolamento.
4. L'atto è iscritto nel Registro Comunale delle Concessioni e/o Autorizzazioni con numero progressivo anno per anno, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate competente a cura del Comune ed a spese a carico del concessionario.
5. La concessione demaniale, i provvedimenti di variazione sostanziale ex art. 24 del Regolamento di esecuzione del C.N. e quelli di sub ingresso art. 46 del C.N., sono altresì iscritti al Repertorio ex art. 67 D.P.R. n.131/86.
6. La concessione demaniale contiene tutto l'insieme di obblighi diritti del concessionario senza la necessità di ulteriori atti o provvedimenti tra Autorità concedente e concessionario.
7. Nel corpo dell'atto deve necessariamente riportarsi, oltre a quanto già previsto dall'art. 19 del Codice della Navigazione, anche la distinta superfici ossia la specifica, opera per opera, della sua qualificazione tecnico giuridica (area scoperta, facile, difficile rimozione, pertinenza dello Stato), la consistenza in metri quadrati e la destinazione d'uso ed il richiamo esplicito a tutto quanto abbia fatto della offerta in sede di gara da parte del concessionario;
8. Il termine del procedimento è fissato in 180 (centottanta) giorni.
9. Ad ogni modo, il concessionario gestisce porzioni dei beni demaniali in via sussidiaria rispetto all'utilizzo fisiologico del bene demaniale, ovverossia l'uso pubblico, pertanto, il concessionario deve osservare una disciplina ed una condotta coerente con i principi ed i criteri di accessibilità al mare per l'intera collettività.

Art. 4 - Tipologia delle attività consentite sul demanio marittimo previa concessione

1. La Concessione Demaniale Marittima è rilasciata per le tipologie riportate nel PAD e/o altri strumenti di pianificazioni, regolamentazione o altri provvedimenti di indirizzo qualora adottati, fermo restando le autorizzazioni all'esercizio delle attività previste dalla normativa vigente.
2. La concessione dovrà contenere l'elencazione puntuale di tutte le opere presenti .

Art. 5 - Durata della concessione

1. La durata ordinaria delle nuove concessioni demaniali è di 6 (sei) anni.
2. Rimane salva la possibilità di richiedere o di concedere una concessione di durata minore ai 6 anni laddove ritenuto opportuno in relazione alla tipologia di concessione.
3. Per talune concessioni demaniali che, in conformità con il PUC, prevedano investimenti di avviamento oggettivamente incompatibili con la durata di 6 anni può essere prevista una durata superiore in conformità ad un business plan che attesti la necessità dell'investimento
4. Le concessioni esistenti hanno la durata specificata negli atti concessori rilasciati.

Art. 6 - Canone

1. Il canone è il corrispettivo della concessione.

2. Al fine di assicurare la massima trasparenza il calcolo del canone demaniale eseguito dall'Ufficio competente sarà comunicato al concessionario e allegato alla concessione.
3. In caso di aggiornamento del canone secondo gli indici ISTAT l'Ente provvederà all'invio di una comunicazione al concessionario.

Art. 7 - Classificazione delle opere

1. Per quel che concerne la classificazione delle opere occorre riferirsi alla circolare dell'Agenzia del Demanio del 21/02/2007 così come da consolidata giurisprudenza in materia.
2. Alla luce della richiamata circolare si intendono quindi opere amovibili o di facile rimozione quegli impianti, manufatti, opere le cui strutture possono essere montate e smontate senza attività di demolizione come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro leggero in conglomerato cementizio prefabbricato, o in acciaio, o in legno, o con altro materiale leggero. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:
 - *strutture prefabbricate leggere realizzate su piattaforma di cemento armato amovibile (incernierato) o appoggiate con calcestruzzo in basamento amovibile;*
 - *strutture prefabbricate leggere appoggiate sul suolo o interrato;*
 - *opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di strutture;*
 - *opere, impianti, manufatti totalmente interrati/immersi.*
3. Per essere qualificate amovibili, le fondazioni, qualora non superino il piano di campagna, e comunque l'intera struttura deve essere recuperabile e riproponibile altrove con semplice rimontaggio e senza che la rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto. In buona sostanza sono amovibili quelle strutture che, a fine stagione o alla scadenza della concessione, possono essere facilmente smontate e rimosse.
4. Si intendono **opere inamovibili o di difficile rimozione**: impianti, manufatti, opere aventi struttura stabile, in muratura in cemento armato, in sistema misto, realizzate con elementi di prefabbricazione di notevole peso la cui rimozione comporti necessariamente la distruzione parziale o totale del manufatto, che non ne consente la recuperabilità. Possono sostanzialmente, ad esempio, in:
 - *costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto;*
 - *costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato;*
 - *opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilabili alle predette tipologie di costruzioni.*
5. Si intendono **aree scoperte**: in primo luogo, gli arenili in quanto tali, e comunque delle superfici libere da qualsiasi edificazione, ovvero delle aree costituenti o utilizzate per piattaforme, piazzali, percorsi e simili, sia pure asfaltati o cementati ovvero ricoperti da altro materiale idoneo allo scopo, su cui non insistono edificazioni che sviluppino volumetria utilizzabile o praticabile. Ovviamente, le piattaforme o i piazzali sono considerati aree scoperte solo se suscettibili di autonomo e separato utilizzo; laddove, invece, gli stessi siano contigui o asserviti ad opere amovibili o inamovibili oggetto di specifico utilizzo, non sono considerati aree scoperte.
6. La presenza di malta e intonaco di rivestimento, strati di pittura, pavimenti, impianti di acqua e luce, etc. su opere di facile rimozione non sono suscettibili di mutarne la valutazione in difficile rimozione.

Art. 8 - Sistema Informativo Demanio marittimo (SID)

1. Il Sistema Informativo Demanio marittimo (SID) nasce con la finalità di fornire supporto condiviso alle PP. AA. (Ministeri, Regioni, Comuni, Capitanerie di porto, Autorità portuali ecc.) interessate alla gestione/tutela dei beni demaniali marittimi, nonché trasparente accesso ai cittadini interessati alla loro fruizione.
2. Con provvedimento n. 2012/59763 del 3 maggio 2012 l'Agenzia delle Entrate ha confermato che il SID, è coerente con il quadro normativo vigente, ed è l'unico strumento per tutte le Amministrazioni, centrali e periferiche, per la gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi.
3. L'utilizzo dei modelli di domanda normalizzati del SID è obbligatorio. In concomitanza alla presentazione di una domanda di concessione demaniale e/o di altra domanda inerente il demanio marittimo è fatto obbligo al richiedente di consegnare su supporto cartaceo ed informatico il relativo modello domanda previsto dal SID compilato secondo la relativa guida pubblicata sul portale internet del competente Ministero.

Art. 9 - Domanda per la concessione demaniale

1. La domanda per ottenere il rilascio e la variazione della concessione deve essere rivolta al Comune di Bacoli – Servizio Demanio Marittimo.
2. La domanda, prodotta secondo procedura SID, deve specificare sia l'uso che il richiedente intende fare del bene demaniale, sia la durata della concessione richiesta.
3. La domanda in bollo deve essere corredata da:
 - a) progetto redatto da tecnico abilitato ove si comprenda ogni dettaglio dei manufatti che intende erigere;
 - b) inquadramento vincolistico dell'area interessata;
 - c) relazione tecnico illustrativa ove si spieghi il progetto, i materiali impiegati, le tecnologie costruttive, gli usi che si intende fare del bene demanio e le modalità gestionali che si intendono utilizzare, le utenze a cui ci si rivolge, ed ogni altro aspetto atto a permettere al Comune l'attribuzione del punteggio secondo l'articolo 17 del presente Regolamento. In particolare la relazione dovrà contenere un paragrafo per ogni parametro suscettibile di essere valutato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per permettere alla commissione una spedita valutazione. La relazione tecnica deve obbligatoriamente contenere la distinta specifica delle superfici ossia una tabella ove, per ogni opera, si riporta la classificazione tra area scoperta, facile e difficile rimozione, l'uso che se ne intende fare la consistenza in metri quadrati (mq.);
 - d) una descrizione fotografica dello stato dei luoghi ante operandi e una simulazione, mediante trasposizione, dalla quale si possa rilevare l'impatto ambientale post operandi;
 - e) business plan e/o altra documentazione atta a comprendere gli investimenti progettati, gli introiti ipotizzati, per giustificare la durata proposta della concessione.

4. In relazione al tipo di concessione l'Amministrazione può richiedere ai potenziali concessionari di omettere una o più specifiche progettuali tra quelle elencate al comma 3.
5. Regolarità contributiva e tributaria così come previsto dallo specifico regolamento per il contrasto all'evasione.

Art. 10 - Dimostrazione delle caratteristiche soggettive minime del richiedente

1. Ai fini del rilascio e il rinnovo delle concessioni e autorizzazioni, in attuazione del principio statutario della regolarità contributiva e tributaria locale, di cui al presente regolamento, sono subordinati al possesso, in capo al soggetto giuridico ed ai soci della persona giuridica, del requisito oggettivo della regolarità contributiva e tributaria locale. Detto requisito rappresenta ineludibile condizione di procedibilità delle domande.
2. Alla domanda di concessione dovrà essere allegata, una autocertificazione atta a dimostrare la sussistenza delle caratteristiche soggettive minime per poter essere destinatari del provvedimento concessorio, in particolare:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e 95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
 - b) di non essere stato condannato, in via definitiva, per occupazione abusiva di aree demaniali marittime nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
 - c) di non aver omesso il pagamento dei canoni e delle relative addizionali, nonché delle indennità per pregresse occupazioni abusive sul demanio marittimo, per oltre tre anni;
 - d) di non avere in corso procedimenti di decadenza ai sensi dell'articolo 47 del Codice della Navigazione o di non essere stato già destinatario di un provvedimento di decadenza da parte del Comune di Bacoli o di altro Comune;
 - e) di non essere stato destinatario nell'ultimo triennio di oltre 6 (sei) verbali amministrativi ex art. 1164 Codice della Navigazione;
 - f) di essere a conoscenza di tutte le norme e le disposizioni del Regolamento per la Gestione del Demanio Marittimo del Comune di Bacoli;
 - g) di aver visionato i luoghi e di ritenere l'appalto economicamente soddisfacente;
 - h) autodichiarazione ai sensi L.445/2000 che attesti la provenienza delle somme da investire nel progetto imprenditoriale di cui alla concessione demaniale.
3. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere rilasciata da tutti i soci della persona giuridica partecipante alla gara
4. Nelle Società ove è prevista la figura del Direttore Tecnico la dichiarazione va resa anche da tale soggetto.

Art. 11 - Variazioni oggettive al contenuto della concessione

1. Il Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione approvato con D.P.R. 15

febbraio 1952 n. 328, all'art. 24 disciplina la variazione al contenuto delle concessioni.

2. Non sono consentite modificazioni sostanziali dell'assetto concessorio (concessioni in ampliamento) in quanto un cambiamento delle condizioni iniziali dell'appalto avrebbe prodotto una differente valutazione di appetibilità della concessione da parte del mercato. In tal senso è escluso che il concessionario possa richiedere una modifica della durata della concessione che vada oltre la scadenza naturale dell'atto. L'unica modifica sostanziale permessa è l'acquisizione dell'area relitta intesa come area di spiaggia che si crea davanti alla concessione a seguito di fenomeni di accrescimento trattasi di area esistente dal termine della concessione verso mare sino alla battigia.

3. Sono esclusivamente consentite modificazioni non sostanziali dell'assetto concessorio da autorizzarsi con lo strumento dell'autorizzazione suppletiva ex art. 24 del Regolamento di Esecuzione del Cod. Nav. secondo comma, secondo capoverso. Tra queste si ribadisce l'esclusione di ogni forma di ampliamento dell'area in concessione ed il cambio di destinazione d'uso (su tutte da spiaggia libera attrezzata a stabilimento balneare).

4. Sono modifiche non sostanziali ammissibili quelle imposte da uno ius superveniens di natura normativa e/o regolamentare.

5. Chiunque intenda variare il contenuto della concessione deve presentare apposita istanza diretta al Comune con allegata la stessa documentazione prevista per le domande di nuova concessione. Sono esclusi i documenti progettuali che si ritengono non necessari per la modesta importanza delle opere da realizzare.

6. In tali casi il progetto delle opere da realizzare deve contenere una tavola relativa allo stato attuale, nonché una tavola di raffronto tra lo stato attuale e quello di progetto con evidenziate le modifiche mediante apposita colorazione. La relazione tecnica deve contenere la distinta superfici attuale e quella di progetto.

7. Il suddetto procedimento sarà attivato mediante presentazione di istanza al competente Ufficio comunale, cui compete la relativa istruttoria e la decisione finale.

8. Per tali procedimenti sono previsti diritti di istruttoria fissati da delibera di G.M. n. 258 del 03/07/2008.

9. I tempi procedurali sono fissati in 90 (novanta) giorni.

Art. 12 - Affidamento in gestione nelle ipotesi dell'articolo 45 bis Cod. Nav.

1. In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento tra soggetti interessati all'occupazione e l'uso di aree demaniali marittime e specchi acquei, i concessionari che intendono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. Nav., ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono manifestare detta volontà nell'istanza di rilascio o di rinnovo della concessione demaniale

marittima.

2. In sede di comparazione di domande concorrenti, tra i criteri preferenziali vi è quello dell'esercizio diretto della concessione.
3. Le istanze di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione, presentate in corso di durata della concessione demaniale marittima, in quanto espressione di disinteresse nel godimento del bene demaniale, o comunque incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b), del Cod. Nav. ove persista l'opportunità della sottrazione del bene demaniale al godimento pubblico indifferenziato, esso è assoggettato a nuove procedure concorrenziali.

3-bis. Qualora il concessionario chieda di cessare anticipatamente il rapporto concessorio per sopravvenute e comprovate cause di forza maggiore o per gravi motivi non imputabili alla propria volontà, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, infermità del concessionario e/o di parenti entro il secondo grado, ovvero altre situazioni eccezionali debitamente documentate, il Comune valuta, in luogo della declaratoria di decadenza, la risoluzione anticipata della concessione e lo scorrimento della graduatoria. In tale ipotesi, il Comune prevede per il subentrante, quale condizione del subentro, la corresponsione di un indennizzo in favore del concessionario uscente, limitatamente al valore residuo degli investimenti autorizzati dal Comune, effettivamente realizzati, documentati e non ancora ammortizzati, determinato mediante apposita perizia tecnica secondo criteri di congruità, trasparenza e proporzionalità.

4. I concessionari qualificabili come enti pubblici o soggetti analoghi, quali organismi di diritto pubblico o imprese pubbliche, qualora chiedano, nelle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 45 bis del Cod. Nav. ad affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, devono individuare il soggetto affidatario con procedure ad evidenza pubblica, dandone comunicazione nella relativa istanza.
5. Il procedimento per il rilascio o il diniego d'autorizzazione all'affidamento in gestione nelle ipotesi dell'articolo 45 bis Cod. Nav. deve concludersi entro 90 (novanta) gg. dal ricevimento dell'istanza.
6. Per tali procedimenti sono previsti diritti di istruttoria determinati con delibera di G.M. n. 258 del 03/07/2008.

Art. 13 - Affidamento di subingresso nelle ipotesi degli articoli 46 Cod. Nav. e 30 Reg. Cod. Nav.

1. In omaggio ai principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza e libertà di stabilimento, le istanze di subingresso, ad eccezione dei casi indicati al comma 2, sono considerate espressione di incapacità tecnica o finanziaria nell'esercizio delle attività concesse, condizioni per cui si determina la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera b), del Cod. Nav., nell'ipotesi in questione è ricompresa la cessione del ramo d'azione o il fitto di ramo d'azienda.
2. Sono fatti salvi i sub ingressi richiesti nei soli casi di decesso del detentore delle quote sociale e successione delle stesse ai legittimi eredi e solo nel caso in cui gli eredi posseggano i requisiti obbligatori di cui all'art. 10 del presente regolamento ed eventuali requisiti personale del *de cuis* che hanno contribuito alla determinazione del punteggio in sede di gara.

3. Il procedimento per il rilascio o il diniego d'autorizzazione all'affidamento di subingresso nelle ipotesi dell'articolo 46 Cod. Nav. deve concludersi entro 90 (novanta) gg. dal ricevimento dell'istanza.
4. Per tali procedimenti sono previsti diritti di istruttoria determinati con delibera di G.M. n. 258 del 03/07/2008.

Art. 14 - Pubblicità delle istanze in materia di concessioni demaniali marittime

1. Ai sensi dell'art. 18 del Reg. Cod. della Nav., sono pubblicate per almeno 15 giorni sull'Albo Pretorio del Comune e dell'Autorità Marittima territorialmente competente le istanze di concessione riguardanti:
 - a. Il rilascio di concessione demaniale marittima;
 - b. Modifica della concessione demaniale marittima.
2. Il procedimento di pubblicazione di cui al comma precedente è eccezionale rispetto alle ordinarie procedure ad evidenza pubblica, per cui può essere adottato solo nei casi di modesta importanza come aree relitte così come specificato in precedenza, aree demaniali differenti dall'arenile che siano prospicienti ad attività economiche così come previsto per l'occupazione di suolo pubblico e nella misura massima di 200 mq.
3. Della pubblicazione di cui al comma 1 è data notizia sulla pagina web del Comune di Bacoli, nella sezione trasparenza "Demanio marittimo – *Avvisi on line*".
4. L'atto di pubblicazione, nel caso in cui sia aperto alla presentazione di domande concorrenti, contiene i requisiti e parametri che regolano l'eventuale successiva comparazione.

Art. 15 - Procedura a evidenza pubblica per il rilascio delle nuove concessioni demaniali

1. Le aree del demanio marittimo libere, o che si rendono tali alla scadenza delle esistenti concessioni o altri motivi di cessazione del rapporto concessorio (revoca, decadenza, annullamento del titolo, rinuncia nei casi previsti dal codice della navigazione), così come individuate nel PAD o altri strumenti di programmazione territoriale o provvedimenti amministrativi di indirizzi, se approvati, saranno assegnate attraverso procedura di evidenza pubblica ad iniziativa d'ufficio e mediante pubblicazione di un bando, a garanzia della massima par condicio, trasparenza, libera concorrenza e libertà di stabilimento..
2. Non sono ammessi procedimenti ad istanza di parte, nel caso in cui l'Amministrazione ritiene di dover procedere con la procedura di evidenza pubblica descritta al comma 1.
3. Il bando, predisposto dall'Ufficio competente, dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito web alla sezione trasparenza - *Avvisi di gara* - per almeno 30 giorni ~~40 (quaranta)~~ giorni nonche', per le concessioni demaniali di interesse regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e, per le concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Nel bando di gara sono indicati:
 - a) l'oggetto e la finalita' della concessione, con specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico necessari per il nuovo affidamento;
 - c) la durata della concessione;

d) la misura del canone;

f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri obblighi gravanti sul concessionario, anche ai fini di quanto previsto dal comma 9 art. 4 legge 118/22 e s.m.i. se la concessione ha finalità turistico ricreativa;

g) i requisiti di partecipazione;

h) i requisiti di capacità tecnico-professionale dei partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;

i) le modalità e il termine per la presentazione delle domande;

l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a garantire la sostenibilità economica del progetto e che include la quantificazione degli investimenti da realizzare;

m) le modalità di svolgimento del sopralluogo presso l'area demaniale oggetto di affidamento;

n) le modalità e i termini di svolgimento della procedura di affidamento;

o) i criteri di aggiudicazione;

p) lo schema di disciplina della concessione, contenente le relative condizioni;

4. si precisa che, al fine di garantire la massima partecipazione ed evitare attività speculative sul demanio dello Stato, gli operatori economici potranno essere assegnatari di un unico lotto. Inoltre, si evidenzia che un socio di una società partecipante alle procedure ad evidenza pubblica non può concorrere ad altre gare attraverso quote societarie possedute in altro soggetto giuridico;

5. nel caso in cui il medesimo soggetto giuridico risulti vincitore di due o più bandi di gara, entro 15 giorni dalla pubblicazione della determina di approvazione della graduatoria dovrà comunicare all'ente la propria preferenza, nel caso in cui il soggetto non comunichi la scelta l'ufficio provvederà ad assegnare al soggetto il lotto in cui è stato offerto il maggiore supporto alle spese dell'Ente Comunale sul piano percentuale e a svolgere lo scorrimento delle altre graduatorie.

6. Il bando deve tener conto delle previsioni del PAD o altri strumenti di programmazione territoriale o provvedimenti amministrativi di indirizzi, e dal presente Regolamento nonché delle peculiarità della concessione che si intende porre a bando.

7. Le domande di concessione dovranno essere corredate dalla documentazione specificata nel bando.

8. Le domande presentate vengono esaminate da apposito organo collegiale i cui membri verranno individuati e nominati dal soggetto competente, tale commissione è composta da almeno 3 membri.

9. Nel rispetto dei parametri fissati dalla normativa di riferimento e dal regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Commissione, redige, in base ai criteri fissati dal bando, una graduatoria per ciascuna area messa a bando, che viene approvata in via provvisoria con provvedimento dirigenziale, dandone comunicazione con pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio on-line e sul sito web istituzionale comunale.

10. La graduatoria dura 6 anni.

11. Il soggetto che risulterà vincitore viene ammesso alla successiva fase istruttoria. I soggetti esclusi vengono prontamente notiziati.

11. In caso di parità sul punteggio si procede a procedura negoziata al rialzo percentuale sul canone imposto da legge.

12. L'indisponibilità per qualunque motivo del soggetto risultato vincitore impone al Comune lo scorrimento della graduatoria.

13. Parimenti, in caso di decadenza della concessione avvenuta nei sei anni di validità della graduatoria, il Comune è tenuto ad attingere dalla graduatoria esistente.

14. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il rapporto concessorio e' stipulato entro e non oltre sessanta giorni dalla data di efficacia dell'aggiudicazione.

15. Fino alla data di pubblicazione del bando di gara, l'occupazione dell'area demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque legittima anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione, approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.

16. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo concessionario, l'ente concedente puo' ordinare al concessionario uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario, previo confronto con l'Agenzia del Demanio

Art. 16 - Prerequisiti per la partecipazione alla gara

1. Sono preclusi dalla partecipazione alla gara i soggetti che:

- presentino una proposta progettuale irrealizzabile in quanto in contrasto con il PAD o altri strumenti di programmazione territoriale o provvedimenti amministrativi di indirizzi che regolano il lotto concessorio messo a bando.
- non prestano idonee garanzie che l'investimento proposto possa essere realmente realizzato;
- non possiedono tutti i requisiti elencati all'articolo 9 e 10 del presente regolamento;
- non presentino l'autocertificazione di cui agli artt. 9 e 10 del regolamento o che dichiarano falsamente di possedere i requisiti ivi elencati.

Art. 17 - Criteri di valutazione delle domande e punteggi

1. Per l'assegnazione delle concessioni i criteri di valutazione sono quelli stabiliti nel bando di assegnazione che devono ricalcare quelli riportati in quest'articolo. La G. M. prende atto dei criteri e dello schema di bando predisposti dal competente Settore

2. I parametri guida da utilizzarsi per gli stabilimenti balneari, sono i seguenti:

Parametro	Descrizione	Punteggio
Politica sociale	piano economico finanziario che utilizzi del personale impiegato che dovrà essere documentato e documentabile durante tutto il periodo della concessione. Le assunzioni dovranno favorire il personale attualmente impegnato negli stabilimenti balneari	da 0 a 5
Protezione ambientale	Utilizzo di energia da fonte rinnovabile attraverso installazione di pannelli fotovoltaici.	On-off: 3 punti
	Somministrazione di acqua esclusivamente attraverso ricariche alle borracce, spiaggia plastic-free	On-off: Punti 2

Accessibilità	Interventi strutturali o gestionali a garanzia della massima accessibilità, attraverso la realizzazione di un percorso che consenta di poter raggiungere la battigia	0-3 on/off
Accessibilità per persone con disabilità	Predisposizione di un'area dedicata rivolta esclusivamente ai cittadini con disabilità, prevedendo l'installazione di idonei camminamenti e di tutte le attrezzature necessarie alla fruizione del mare per tali cittadini	Da 0 a 5 punti
Qualità degli impianti e manufatti proposti	Viene premiata la qualità degli impianti, dei manufatti e di ogni altro bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali	0-5
Standard qualitativi del servizio	Per lo scopo turistico ricreativo. Si valuta la capacità di raggiungere una più elevata classificazione secondo gli standard regionali di cui all'art. 15 del PUAD con esclusione dei criteri di cui al punto 3.16	Da 1 a 5 secondo la classificazione del PUAD
Servizi innovativi	Viene valorizzata la capacità di proporre servizi differenti rispetto all'ordinario e/o servire particolari fasce di utenza. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti servizi: - App di prenotazione dell'attrezzatura; - Tariffazione per metà giornata al fine di decongestionare il traffico veicolare	Da 0-3
Contemperazione interesse privato con interesse pubblico	Prezzi differenziati per i residenti di Bacoli, percentuale di ribasso fino al 50%	Da 0 a 5
Compartecipazione ad interventi pubblici di riqualificazione costiera e portuale su base annuale	indennizzo massimo $I(\max)=10$, per cui il valore attribuito alle singole offerte potrebbe essere $[10/Ind(\max)] \times Ind(n)^2$ ¹	Fino a 10 punti
Destagionalizzazione	Viene premiato il richiedente che si impegna a garantire servizi anche oltre la stagione estiva in senso stretto, attraverso il seguente schema:	Da 0- 5

¹esempio breve ci sono tre offerenti per il lotto "Bacoli", A offre 10.000 euro, B offre 5.000, C offre 7.000. l'offerta più alta è quella di A, per cui il punteggio attribuito ad A è 10 ($Ind(\max)=10$), di conseguenza il punteggio di B è dato dal rapporto tra il punteggio massimo (10) e l'offerta massima 10.000, moltiplicata per il valore dell'offerta di B: $10/10.000 \times 5.000=5$, il punteggio attribuibile a c sarà 5

Supporto alla mobilità	Servizio navetta per i principali parcheggi del territorio di Bacoli e per gli HUB di trasporto intermodale (stazioni della cumana nel territorio di bacoli)	Fino a 5 punti
------------------------	--	----------------

3. L'Ente garantisce l'individuazione di un lotto specificatamente rivolto a persone con disabilità e per le attività sportive che verranno posti a procedura di gara secondo specifici bandi. Anche in tal caso la G. M. prende atto dei criteri e dello schema di bando predisposti dal competente Settore

4. Per la gestione delle spiagge libere attrezzate, fermo restando che l'assegnatario dovrà garantire la pulizia della spiaggia libera di cui al lotto che verrà individuato in sede di gara, i criteri sono i seguenti:

Parametro	Descrizione	Punteggio
Politica sociale	Punteggi sulla tipologia di azienda: 2 punti società cooperativa; 2 punti società familiare 1 punto ditta individuale. punteggio sulla composizione della società: 2 punti almeno un socio di sesso femminile; 1 punto almeno due soci con età inferiore a 36 anni o superiore ad anni 55. 1 punto socio lavoratore in possesso del brevetto di salvataggio 1 punto per socio in possesso di certificato attestante padronanza della lingua inglese, livello b2, rilasciato da ente accreditato MIUR	da 0 a 6
Protezione ambientale	Somministrazione di acqua esclusivamente attraverso ricariche alle borracce, spiaggia plastic-free.	On-ff: 3 punti
Accessibilità	Interventi strutturali o gestionali a garanzia della massima accessibilità, attraverso la realizzazione di un percorso che consenta di poter raggiungere la battigia.	0-3 on/off
Servizi innovativi	Viene valorizzata la capacità di proporre servizi differenti rispetto all'ordinario e/o servire particolari fasce di utenza. A titolo esemplificativo si riportano i seguenti servizi: - App di prenotazione dell'attrezzatura; - Tariffazione per metà giornata al fine di decongestionare il traffico veicolare	Da 0-3

Destagionalizzazione	L'utilizzo delle strutture demaniali durante tutto l'anno rappresenta un importante volano per l'economia e determina flussi turistici anche stagionali.	Da 0- 5
Supporto alla mobilità	Servizio navetta per i principali parcheggi del territorio di Bacoli e per gli HUB di trasporto intermodale (stazioni della cumana nel territorio di bacoli)	Fino a 5 punti

5. La concessione non può prevedere l'interdizione dell'accesso alla battigia
6. Per l'attività di mitilicoltura i bandi di gara dovranno prevedere adeguata valorizzazione della storicità del mestiere della mitilicoltura, patrimonio immateriale della Regione Campania, favorendo la gestione unitaria dei due campi boe attraverso soggetti giuridici a carattere consortile che aggregino gli operatori storici del territorio.
7. Per le attività di cantieristica, l'Ufficio definirà criteri specifici che tengano conto dell'occupazione garantita attraverso un piano economico finanziario-industriale e sia coerente con il contesto storico ambientale dei cantieri presenti nell'ambito portuale di Baia prediligendo attività di a basso impatto in termini di emissioni in atmosfera quali restauro, riparazioni, tappezzeria ed assemblaggio. Tale programmazione, unitamente ai criteri di assegnazione, confluiranno in un piano della valorizzazione della cantieristica che sarà sottoposto all'approvazione del C.C.

Art. 18 - Attività concessoria per la gestione di beni demaniale finalizzata all'esercizio di attività di interesse comunale

Il Consiglio Comunale può individuare alcune zone da dedicare ad attività di interesse pubblico per l'Ente ed acquisire la concessione demaniale per svolgere tali attività.

Art. 19 - Procedimento amministrativo per il rilascio delle concessioni demaniali

1. La progettualità che si aggiudica la gara secondo i criteri esplicitati nel bando è ammessa alla fase istruttoria.
2. Ai sensi dell'art. 12 Regolamento di esecuzione Codice della Navigazione sarà necessario ottenere il parere tecnico rilasciato dallo stesso Ufficio Demanio Comunale che contenga al suo interno:
 - la chiara classificazione delle opere sul demanio marittimo tra area scoperta, facile rimozione, difficile rimozione, pertinenza demaniale;
 - la stima approssimativa delle risorse economiche necessarie alla rimozione dei manufatti proposti con la remissione in pristino stato.
3. Ai sensi dell'art. 13 Regolamento di esecuzione Codice della Navigazione è necessario, altresì, il parere dell'Agenzia del Demanio unicamente per gli interventi che contemplano opere di difficile rimozione o pertinenze demaniali.
4. necessario il parere della competente Autorità Marittima qualora la concessione sia ubicata in acqua e/o abbia riflessi sui profili della sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare,

sicurezza portuale.

5. In caso di zone soggette a vincoli è necessario acquisire pareri, nulla osta o assensi degli Enti che tutelano il vincolo. Tali assensi sono richiesti solo se per l'intervento progettato sia necessario assumerli in ordine alle specifiche normative che regolano il vincolo stesso.
6. Nel caso di edificazioni è necessario assumere gli assensi di natura paesaggistica ed urbanistica.
7. Nei casi sopramenzionati il modulo procedimentale non può che essere quello della conferenza decisoria delineato dall'art. 14, comma 2, della legge n. 241/90.
8. Nel caso in cui trattasi di attività produttive la conferenza viene gestita dal SUAP (Sportello Unico Attività Produttive). Alla favorevole conclusione dell'istruttoria, e prima del rilascio del provvedimento conclusivo unico di cui all'art. 7, del D.P.R. 160/2010, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, per lo svolgimento dell'attività richiesta, il Servizio Demanio marittimo rilascia la concessione demaniale marittima (CDM).
9. Nel caso in cui non si tratti di attività produttive:
 - se vi sono edificazioni la sede dell'istruttoria è quella dello sportello unico per l'edilizia (SUE) ex art. 5 D.P.R. 380/01. In tal caso la conferenza di servizio sarà gestita dall'Ufficio Tecnico e la concessione demaniale rientra in uno degli assensi necessari ex art. 5, comma 3 del detto D.P.R. Alla favorevole conclusione dell'istruttoria, e prima del rilascio del Permesso a Costruire, il Servizio Demanio marittimo rilascia la concessione demaniale marittima (CDM);
 - se non vi sono edificazioni la conferenza di servizio viene gestita dal Servizio Demanio Marittimo.
10. A conclusione favorevole dell'istruttoria il Servizio Demanio rilascia sempre e con ogni tempestività, comunque nei termini del procedimento fissati dal regolamento, la concessione demaniale marittima.

Art. 20 - Utilizzazioni di breve durata

1. Sono consentite utilizzazioni temporanee del demanio marittimo e del mare territoriale sino ad un massimo di 30 giorni per i seguenti scopi: *fiere, feste patronali, gare, manifestazioni sportive e simili, eventi*.
2. I tempi per la conclusione del procedimento sono 20 (venti) giorni estesi a 40 (quaranta) nel caso in cui necessiti di parere dell'Autorità marittima.
3. Nel caso in cui da tali utilizzazioni provenga un lucro saranno regolate mediante concessione demaniale marittima senza formalità istruttorie attraverso la procedura della pubblicazione all'art. 14 del presente regolamento.
4. In caso da tali utilizzazioni non provenga un lucro esse saranno regolate con Ordinanza Dirigenziale ex art. 59 del Regolamento di esecuzione Cod. Nav. comma 1, lettera 10.
5. Se tali utilizzazioni sono in acqua e/o ineriscano profili di sicurezza della navigazione, salvaguardia della vita umana in mare, sicurezza portuale sarà necessario assumere parere Autorità marittima. Tale parere deve essere espresso entro 30 (trenta) giorni. In caso di mancata ricezione esso si intende acquisto favorevolmente ex art. 17 bis, legge 241/90.
6. Per tali procedimenti sono previsti diritti di istruttoria fissati in delibera di G.M. n. 258 del 03/07/2008.

Art. 21 - Anticipate occupazioni di demanio marittimo

Attesi i tempi certi e celeri del procedimento di concessione demaniale marittima tratteggiati dal presente regolamento, non sono permessi rilasci di autorizzazioni per anticipata occupazione del

demanio marittimo.

Art. 22 - Rinuncia alla concessione

La rinuncia alla concessione è possibile solo ed esclusivamente nei casi tassativi elencati all'art. 44 del Codice della Navigazione.

Art. 23 - Cauzioni

1. Il concessionario deve garantire l'osservanza degli obblighi assunti con l'atto di concessione mediante cauzione, da prestare mediante polizza assicurativa, bancaria o iscrizione ai Sindacati all'uopo autorizzati dal Ministero competente.
2. L'ammontare è determinato dalla sommatoria di due importi:
 - a. il primo calcolato sulla base del parere tecnico ex art. 12 Regolamento di esecuzione Cod. Nav. nel quale viene quantificata la somma necessaria per l'eventuale rimozione dei manufatti autorizzati da parte della P.A.;
 - b. il secondo dal numero di rate del canone il cui omesso pagamento importa la decadenza della concessione, a norma dell'articolo 47 lettera d) del Codice della Navigazione.
3. In nessun caso, comunque, l'importo della cauzione potrà essere inferiore al doppio della annualità del canone previsto, così come stabilito dall'ultimo comma dell'art. 17 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.

Art. 24 - Polizia giudiziaria ed amministrativa sul demanio marittimo

1. Il Comune è competente e quindi provvede, per il tramite del Comando Polizia Municipale, alla polizia amministrativa sul demanio marittimo per questioni connesse e strumentali al rilascio concessioni demaniali, intendendosi come tale le infrazioni ricadente nel campo di applicazione dell'art. 1164 del Codice della Navigazione.
2. Rientrando nell'ambito delle violazioni all'art. 1164 del Codice della Navigazione le prescrizioni sulla gestione delle spiagge libere attrezzate di cui all'art. 32 bis del presente regolamento,
3. Le attività di polizia amministrativa che esulano da tali aspetti sono escluse dalle competenze del Comando Polizia Municipale.
4. Pur rimanendo ascritta alla competenza diretta e specifica dell'Autorità Marittima, ai sensi dell'art. 30 Cod. Nav. e 27 Regolamento di esecuzione Cod. Nav., la polizia giudiziaria sul demanio marittimo, ossia il rilevamento di abusi ex art. 54 e 1161 Cod. Nav., può anche essere condotta dal Comando Polizia Municipale del Comune, qualora interessati da specifici esposti o rilevi reati durante i controlli di polizia amministrativa di propria competenza.
5. L'agente del Comando P.M. accerta la condotta illecita e contesta l'illecito amministrativo con la produzione di un atto di contestazione o verbale. La notifica al trasgressore viene fatta immediatamente o con notifica differita entro 90 (novanta) giorni. La contestazione deve necessariamente contenere il nome dell'Autorità che contesta, nome e funzione del verbalizzante, luogo e data di compilazione dell'atto, data accertamento ove non corrisponda a quella dell'atto di contestazione, identificazione completa del soggetto trasgressore, della condotta illecita violata e l'indicazione della norma. Poi deve contenere l'elemento soggettivo (quando possibile), le

dichiarazioni spontanee (se rilasciate), indicazione della facoltà di pagamento in misura ridotta e i termini temporali, indicazione della facoltà di esercitare le proprie difese indicando autorità e termine per produrle, termine e autorità a cui è possibile ricorrere avverso alla sanzione.

6. Ove non avvenga il pagamento in misura ridotta nei termini indicati nel verbale l'Agente invia il rapporto all'Ufficio Demanio deputato a valutare l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o l'archiviazione della pratica.
7. Nel condurre tale analisi, al fine di salvaguardare la terzietà, il dirigente dell'ufficio comunale deve compiere tali valutazioni in modo autonomo e separato rispetto a quelle già presenti nel verbale redatto dal Comando Polizia Municipale. E' assolutamente escluso, quindi, che eventuali memorie presentate dal trasgressore si valutino assieme al Comando Polizia Municipale o vengano ad esso inviate per ulteriori valutazioni.
8. Il dirigente, qualora si determini per l'emissione dell'Ordinanza-ingiunzione, che è diretta al trasgressore quanto all'obbligato in solido, determina la somma da pagare secondo i seguenti criteri, quando applicabili, non potendo scendere al di sotto del minimo della sanzione incrementato del 50 %:
 - gravità dell'infrazione (obiettiva rilevanza negativa della condotta, concrete modalità di attuazione e rilevanza del bene giuridico tutelato);
 - sussistenza o meno del cosiddetto ravvedimento operoso ossia attenuare o eliminare le conseguenze dell'illecito;
 - personalità del trasgressore (attributi morali e sociali della persona nel complesso delle circostanze anteriori o posteriori al fatto);
 - condizioni economiche di chi ha commesso il fatto secondo il principio dell'uguaglianza sostanziale ossia trattamenti sanzionatori diversi in presenza di situazioni economiche diverse.
9. Nell'ordinanza ingiunzione deve darsi conto di quanto sostenuto dal trasgressore nelle difese presentate.
10. L'Ufficio Demanio in qualità di soggetto concedente un bene pubblico, può svolgere verifiche sugli stabilimenti con il supporto di operatore di polizia per il controllo di tutto quanto dichiarato durante la procedura di gara e, salvo che il fatto non costituisca reato, procedere con la notifica di penali che dovranno essere previste in concessione. Il concessionario dovrà garantire l'accesso all'Ufficio.

Art. 25 - Ordinanze di sgombero

1. In caso di occupazione abusiva di demanio marittimo o di innovazioni non autorizzate, ritualmente verbalizzate dall'Autorità Marittima o da un qualunque altro corpo di P.G., l'Ufficio Demanio, è tenuto ad attivare il procedimento amministrativo teso all'emissione dell'Ordinanza di remissione in pristino ai sensi dell'art. 54 del Cod. Nav. assegnando un congruo termine per provvedervi comunque non inferiore ai 30 (trenta) giorni.
2. Il procedimento è attivato previa rituale comunicazione di avvio al procedimento ex art. 7 legge 241/90.
3. Decorso inutilmente il termine concesso per la rimozione delle opere, la stessa è effettuata d'ufficio

con addebito del costo al responsabile dell'abuso.

Art. 26 - Quantificazione e determinazione degli indennizzi per abusiva occupazione

1. In relazione alle occupazioni abusive di suolo demaniale e innovazioni non autorizzate il Comune è titolare dell'attività di determinazione e richiesta indennizzi ex art. 8, legge 494/93.
2. Il comune è tenuto a richiedere gli indennizzi, previo avvio al procedimento ex art. 7 legge 241/90, qualora questo non sia già stato accorpato in quello necessario per il procedimento ex art. 54 Cod. Nav. con formale avviso di pagamento contenente specifica analitica del calcolo dell'indennizzo ed indicazione dell'Autorità a cui è possibile ricorrere in caso di impugnativa.
 - A. In caso di mancato pagamento entro 20 (venti) giorni, si procederà al primo sollecito.
 - B. In caso di mancato pagamento, nonostante l'invio del sollecito, trascorsi 90 (novanta) giorni si procede all'invio della pratica all'Agenzia del Demanio per l'iscrizione a ruolo delle somme.

Art. 27 - Revoca della concessione

1. La concessione può essere revocata, in tutto o in parte, al ricorrere delle circostanze di cui all'art. 42 del Codice della Navigazione e 21-quinquies della Legge 241/90 e ss. mm. e integrazioni.
2. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.
3. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.
4. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.
5. Prima di dichiarare la revoca il Responsabile dell'Ufficio Demanio comunica l'avvio del procedimento all'interessato e fissa un termine non inferiore a 20 (venti) giorni, entro il quale possono essere presentate le deduzioni.
6. I tempi procedurali sono fissati in 90 (novanta) giorni.

Art. 28 - Decadenza dal titolo concessorio

1. La decadenza può essere attivata nei casi riportati all'art. 47, comma 1, del Codice della Navigazione e presuppone l'accertamento di fatti gravemente violativi degli obblighi imposti al momento del rilascio del titolo.
2. La decadenza viene sicuramente attivata nei casi riportati al comma 2 ter, dell'art. 01, della Legge n. 494/93 in caso di commissione di gravi violazioni edilizie. Per gravi violazioni edilizie devono intendersi realizzazioni in assenza di permesso di costruire, variazioni essenziali e totale difformità dal permesso di costruire.
3. Essendo atto *latu sensu* ascritto alle sanzioni amministrative e rappresentando l'estrema sanzione è

necessario che la sua emissione sia attentamente ponderata e che le inadempienze siano in equivoche, precise e concordanti.

4. Sempre per lo stesso motivo sono da osservarsi i principi di gradualità e proporzionalità della sanzione.
5. In particolare, ad una prima infrazione è sempre preferibile la più mite sanzione ex art. 1164 Cod. Nav., delle specifiche sanzioni previste in materia e/o delle penali previste nel titolo concessorio e, solo in caso di recidiva, si darà corso alla sanzione decadenziale. In particolare, le violazioni che in caso di recidiva fanno obbligatoriamente scattare la sanzione decadenziale sono:
 - occupazione dei 5 mt. della battigia, interdizione dell'accesso alla battigia;
 - pre-attrezzaggio della spiaggia libera attrezzata,
 - violazioni della normativa in tema di lavoro nero o sicurezza sul luogo di lavoro;
 - violazioni rispetto al Piano di Zonizzazione acustica ovvero – sino alla sua approvazione – delle ordinanze in materia emanate dal Sindaco;
 - tutto ciò che faccia parte dell'offerta migliorativa in sede di gara;
 - in caso di revoca della SCIA commerciale ai sensi del regolamento comunale per il contrasto all'evasione fiscale.
6. Il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporta la decadenza della concessione viene fissato in 2 (due). Tale evidenza deve essere riportata negli atti concessori.
7. Il procedimento va preceduto da comunicazione di avvio al procedimento fissando un termine di giorni 30 (trenta) per eventuali controdeduzioni.
8. I tempi procedimentali sono fissati in 90 (novanta) giorni.

Art. 29 - Rimozione materiali e natanti abbandonati e/o depositati su arenile

1. Nel caso di rinvenimento in qualsiasi parte dell'arenile, di scafi ed oggetti incustoditi di qualunque genere e tipologia, al fine di garantire la pubblica incolumità ed il decoro della spiaggia, l'Autorità Amministrativa provvederà alla loro rimozione previa pubblicazione all'Albo Pretorio di un avviso per giorni 5 (cinque).
2. Gli scafi ed oggetti rimossi saranno trasportati presso un'area di deposito e restituiti previo rimborso delle spese di rimozione e pagamento della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, a coloro che né dimostreranno la titolarità, salva, in ogni caso, l'applicazione dell'articolo 1161 del Cod. Nav. ove ricorrano i presupposti.
3. Trascorsi 30 (trenta) giorni dal deposito il materiale natante verrà conferito in discarica quale rifiuto.

Art. 30 - Manutenzione dell'arenile

1. Qualunque attività di spostamento della sabbia sull'arenile è subordinata ad apposita autorizzazione rilasciata dall'Autorità Concedente, previa intesa con le altre Amministrazioni competenti qualora occorra in relazione all'intervento proposto.
2. Con l'autorizzazione sono disciplinate le modalità di esecuzione dell'intervento di manutenzione, dettando anche norme per l'utilizzazione degli arenili al fine di tutelare la pubblica incolumità.
3. All'inizio della stagione balneare, così come al termine della stessa, è consentito ai concessionari,

previa presentazione di una SCIA all'Autorità concedente ed all'Autorità Marittima, l'accesso sull'arenile di mezzi meccanici per la pulizia ed il livellamento della spiaggia.

4. L'attività di cui al punto precedente è assimilabile ai cantieri edili o stradali e pertanto deve rispettare le normative vigenti in materia.
5. I concessionari interessati a tali operazioni hanno l'obbligo di farla rispettare anche da parte delle ditte da loro incaricate per la pulizia ed il livellamento della spiaggia il cui transito è ammesso nell'orario 08:00 alle ore 19:00 di ogni giorno feriale fuori dalla stagione balneare.
6. Nella SCIA prevista al comma 3 del presente articolo dovranno essere comunicate le date delle lavorazioni, la ditta e i mezzi impiegati.
7. Ogni intervento di spostamento della sabbia effettuato in assenza di detta SCIA o in difformità da essa, è sanzionato ai sensi dell'articolo 1164 del Codice della Navigazione salva l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 1162 del medesimo Codice in caso di estrazione abusiva.

Art. 31 - Pulizia degli arenili, delle spiagge e di altre aree demaniali e modalità di raccolta dei rifiuti

1. La pulizia delle aree demaniali sarà effettuata a cura dell'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m. e i. e dalla normativa regionale vigente, salvo le aree in concessione e le aree di spiaggia di libera a carico dei gestori della spiaggia libera attrezzata
2. L'Amministrazione comunale, sia in proprio che attraverso le società partecipate o le aziende che sono incaricate del servizio, o attraverso apposite convenzioni con privati, è autorizzata a posizionare, in numero e luogo adeguati, appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti ed alla circolazione con propri autoveicoli, autocarri e mezzi speciali, per lo svolgimento dell'attività di pulizia delle aree demaniali.
3. I mezzi dichiarati dalla ditta per lo svolgimento delle attività di pulizia sono sempre autorizzati al transito e alla sosta sulle aree demaniali
4. Le attività di cui ai commi precedenti si potranno svolgere dalle ore 20:00 alle ore 08:00 di ciascun giorno. Eventuali eccezioni dovranno essere tempestivamente comunicate all'Ufficio Demanio Marittimo.
5. Allo scopo di garantire il corretto svolgimento delle operazioni di pulizia delle aree demaniali il soggetto incaricato ha l'obbligo di procedere alla rimozione di tutto il materiale, balneare e non solo, rinvenuto sulle aree demaniali dalle ore 20:00 fino alle ore 08:00 senza ulteriori formalità e/o preavviso.
6. I concessionari e/o gestori delle aree demaniali devono provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia delle stesse aree in concessione, nonché – se trattasi di spiaggia - delle zone di libero transito nella fascia di rispetto di metri 5 (cinque) lungo la battigia, delle fasce laterali libere a destra e sinistra per 5 (cinque) metri, degli antistanti specchi acquei.
7. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori per il successivo smaltimento ai sensi delle vigenti disposizioni, il tutto a cura e spese del concessionario con obbligo di raccolta da parte dell'Amministrazione comunale o della ditta eventualmente incaricata di tale attività solo se contenute in appositi sacchi il cui peso non dovrà essere superiore a 20 (venti) kilogrammi.
8. I concessionari e/o gestori delle aree demaniali di qualunque finalità e scopo devono provvedere alla raccolta dei rifiuti prodotti in generale dall'esercizio dell'attività balneare ed in particolare nelle attività ristorative, disponendo la differenziazione tra le diverse tipologie di rifiuto mediante appositi

sacchi le cui dimensioni non dovranno essere superiori al peso max di 20 kilogrammi salvo diversa dimensione del contenitore eventualmente fornito dall'Amministrazione comunale per l'esercizio di tale servizio.

Art. 32 - Norme per la fruizione della spiaggia libera

1. La spiaggia libera è identificata dalle aree demaniali marittime non concesse a terzi.
2. In tali aree non è fornito, salva diversa indicazione mediante idonea cartellonistica, il servizio di salvamento e di controllo della balneazione e pertanto tali attività rimangono a rischio e pericolo del soggetto che le esercita.
3. L'Amministrazione comunale provvederà sia in proprio che attraverso le società partecipate, le aziende, o soggetti privati incaricati del servizio, ad apporre cartelli con l'indicazione **"SPIAGGIA LIBERA"** con riportate le principali prescrizioni del presente Regolamento sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso all'arenile demaniale.
4. Nel caso in cui l'Autorità Concedente provveda all'installazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia in proprio che attraverso soggetti terzi, società partecipate e/o appositi incarichi professionali, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come *"incaricati di pubblico servizio"* tenuti alla vigilanza in merito alla gestione dei rifiuti ed al corretto conferimento dei rifiuti da parte di bagnanti.
5. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento e nei casi di abbandono di rifiuti.
6. I frequentatori delle spiagge libere comunali, potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc...), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa, da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia di libero uso. Anche per i frequentatori della spiaggia libera è vietato il preinstallaggio.

Art. 32 bis - Norme per la fruizione della spiaggia libera attrezzata

1. La spiaggia libera attrezzata è quell'area demaniale marittima ad uso libero e gratuito, per la quale è prevista la possibilità di affidare l'erogazione di servizi a pagamento legati alla balneazione ulteriori rispetto a quelli minimi gratuiti previsti, quali pulizia, sorveglianza, salvamento e servizi igienici.
2. Le strutture funzionali all'offerta dei detti servizi ulteriori potranno essere collocate solo su area in concessione, limitatamente allo spazio occupato dalle stesse.
3. Le attrezzature offerte a pagamento non possono, in alcun caso, essere preinstallate, bensì posizionate solo al momento della richiesta da parte dei fruitori.
4. Il concessionario dei servizi provvederà a segnalare detta area con adeguata cartellonistica con l'indicazione **"SPIAGGIA LIBERA ATTREZZATA"** con riportate le principali prescrizioni del

presente Regolamento sia nella spiaggia stessa che nei varchi pubblici di accesso a detto arenile.

5. Nel caso in cui l'Autorità Concedente provveda all'installazione di servizi per l'assistenza bagnanti, sia in proprio che attraverso soggetti terzi, società partecipate e/o appositi incarichi personali e professionali, gli operatori addetti a tali servizi sono qualificati come *“incaricati di pubblico servizio”* tenuti alla vigilanza della corretta gestione dei rifiuti e del corretto conferimento.

6. Nel caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle prescrizioni questi provvederanno alla segnalazione alle competenti Autorità dei frequentatori che contravvengano alle disposizioni del presente regolamento e dei regolamenti sulla gestione dei rifiuti comunali.

7. I frequentatori delle spiagge libere attrezzate, potranno posizionare liberamente la propria attrezzatura balneare (ombrelloni, sdraio, ecc...), che dovrà essere obbligatoriamente rimossa, da parte dell'utente, al momento dell'abbandono della spiaggia al fine di evitare utilizzazioni improprie della spiaggia di libero uso. Anche per i frequentatori della spiaggia libera attrezzata è vietato il preinstallaggio

Art. 33 - Disciplina del commercio su aree demaniali marittime

1. La disciplina relativa all'attività commerciale è contenuta nella disciplina nazionale di settore e nella Legge Regionale della Campania 9 gennaio 2014, n. 1 s.m. e i. **“Nuova disciplina in materia di distribuzione commerciale”** oltre che nel *“Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche”* e nella deliberazione di Commissario Prefettizio 19 luglio 2018, n. 38, avente oggetto *“Azioni urgenti di contrasto dell'abusivismo commerciale nel territorio comunale”*. Per commercio sulle aree demaniali marittime si intende l'attività di vendita di merci al dettaglio e/o la prestazione di servizi e/o la somministrazione di alimenti e bevande svolto in forma itinerante;
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente ai possessori del regolare titolo abilitativo e previo rilascio di apposito **“Nulla Osta”** per l'esercizio di tale attività da parte dell'Ufficio. Il **“Nulla Osta”** è personale, non cedibile, e deve essere esibito in originale a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria ed amministrativa. Non sono valide copie se non autenticate nelle forme di legge.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con occupazione abusiva di area demaniale, chiunque esercita l'attività di commercio su area pubblica, compreso il demanio marittimo, senza titolo abilitativo ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 31 della Legge R.C. 9 gennaio 2014, n. 1 s.m. e i. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500.00 a Euro 15.000.00 (art. 57, comma 12) e al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla successiva confisca delle stesse ai sensi della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. L'irrogazione delle sanzioni e la riscossione coattiva delle somme è effettuata osservando le disposizioni della Legge 7 agosto 1990, n. 241, della Legge 24 novembre 1981, n. 689 e della Legge Regionale 10 gennaio 1983, n. 13.
5. Fatta salva l'applicazione della sanzione penale nel caso di concorso con l'occupazione abusiva di area demaniale, chiunque eserciti il commercio su aree demaniali senza il prescritto **“Nulla Osta”** è punito, ai sensi dell'articolo 57, comma 12°, della Legge Regionale della Campania 9 gennaio 2014,

n. 1 s.m. e i., con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 2.500,00 a Euro 15.000,00.

Art. 34 - Sanzioni

Ove il regolamento non disponga specifica e diversa sanzione amministrativa, ogni infrazione alle norme del presente Regolamento è punita, salvo il fatto che non costituisca reato, dall'art. 1164 Codice della Navigazione.

Art. 35 - Rinvii forma finale

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si sostituisce il pregresso "*Regolamento per la gestione del demanio Marittimo*" approvato con delibera di Commissario Straordinario del 18/04/2019 n. 72.